

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi
Giovedì 01 Maggio 2008 12:58
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi

(Delibere Consiliari nn. 60/2002 e 91/2002)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per corrispettivo, l'importo che l'Amministrazione Comunale corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto;
- f) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- g) per impianti a rilevanza imprenditoriale, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso Enti (EE. LL., Enti pubblici, Istituti scolastici, ecc.) e da terzi.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse esistenti nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

ART.3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi si distinguono in impianti a rilevanza cittadina e impianti minori.

Sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina gli impianti che per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita o per il fatto di essere l'unico o uno dei pochi impianti compatibili con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti in città per una specifica disciplina sportiva assolvono funzioni di interesse generale della città. Quindi alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza cittadina quelli di seguito indicati:

- a) Campo Sportivo via Giovanni XXIII;
- b) Palazzetto dello Sport Trav. Putignano;

Tutti gli altri impianti sono individuati come minori, compresi quelli annessi agli istituti scolastici che di seguito si elencano:

- a) Palestra Scolastica di Via Eva;
- b) Palestra Scolastica della scuola Media "Carano";
- c) Palestra Scolastica della scuola Elementare "S.F.Neri";
- d) Palestra Scolastica della scuola Media "Losapio";

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

ART.5 - QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata, i seguenti organi:

- a) Il Consiglio Comunale

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- la individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;
- l'approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi, sia minori che di rilevanza cittadina;
- la individuazione di forme di gestione alternative a quella prevista dal successivo art. 6;
- la nomina di una Commissione di controllo che abbia il compito di verificare periodicamente la correttezza dell'uso e dell'efficienza della gestione degli impianti sportivi, così composta: n. 3 Consiglieri Comunali, di cui due di maggioranza ed uno di minoranza, l'Assessore allo Sport e un componente della Consulta dello Sport. Svolgerà le funzioni di presidente uno dei consiglieri comunali e sarà assistito da un tecnico dei Lavori Pubblici;

b) la Giunta:

Spetta alla Giunta Municipale:

- individuare i criteri con cui assegnare le concessioni e gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportiva, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Consiglio Comunale;
- fissare le tariffe.

In caso di affidamento a terzi:

- individuare e suddividere gli oneri di gestione tra il Comune ed il Concessionario;
- stabilire la durata della concessione e delle eventuali proroghe

c) il Dirigente del competente Settore dell'Amministrazione Comunale:

Spetta ai Dirigenti:

- provvedere alla programmazione , sotto il profilo operativo , dell'uso degli impianti sportivi , in relazione alla attività scolastica , per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica , secondo le modalità stabilite dai successivi art. 10 e 11 e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Municipale;
- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale.

d) la consulta dello sport:

La Consulta dello Sport è organo consultivo , che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e nelle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri, con le modalità previste nel vigente Regolamento della Consulta stessa

CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART.6 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente Regolamento viene esercitata di norma in forma diretta.

Nel caso se ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità, tutti gli impianti o parte di essi potranno essere gestiti mediante concessione a terzi.

Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:

- a) concessione in uso;
- b) affidamento diretto mediante stabilizzazione di lavoratori LSU – LPU;
- c) concessione per la gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale;
- d) concessione per la gestione di impianti con rilevanza imprenditoriale;
- e) concessione per la costruzione anche in ampliamento e per la gestione

L'organo preposto alla decisione circa altre forme di gestione è il Consiglio Comunale, su motivata proposta della Giunta Comunale.

CAPO I

CONCESSIONE IN USO

Art. 7 - CONCESSIONE IN USO

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive , associazioni , enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta , per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori , di gare e manifestazioni , per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

ART. 8 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Il Comune rilascia, a seguito di idonea pubblicizzazione, la concessione di uso degli impianti.

I soggetti interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all'inizio di ogni anno sportivo, domanda in carta semplice alla Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti.

Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale, riservate ad atleti nei settori giovanili;
- società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico riconosciuto a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- società che mirino alla creazione di nuovi posti di lavoro mediante la stabilizzazione di lavoratori L.S.U. – L.P.U.;
- società che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili.

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.

Per questo motivo i Consigli di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano alla Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 31 ottobre.

In attesa dei nuovi prospetti e quindi della assegnazione definitiva delle palestre, saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utenti degli impianti sulla base degli orari utilizzati nell'anno precedente.

Il Dirigente competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto, nel caso di palestre scolastiche, e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate , tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto , hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

ART. 9 - MODALITA' DI UTILIZZO

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione contenente le condizioni d'uso dell'impianto.

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti sportivi , fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti , allenatori e tecnici , oltre ai funzionari del Comune, della Provincia e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati , l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla amministrazione Comunale.

A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C. , valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Un responsabile, nominato dall'utente , deve sempre essere presente nell'impianto durante

l'orario assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato :

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso , pena la revoca immediata della concessione;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto;

- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Sarà cura della amministrazione comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

ART. 10 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma , restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

ART.11 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, rinnovabile, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

Nel caso di assegnazione diretta mediante stabilizzazione di Lavoratori L.S.U. –L.P.U., la concessione in uso è di n.60 mesi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

ART.12 – RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 13 – SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A.C. e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto , per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopradescritti la A.C. o l'Istituto Scolastico interessati provvedono con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Nel caso di gestione con lavoratori L.S.U. – L.P.U., anche l'eventuale sospensione del servizio per qualsiasi causa, non limiterà l'utilizzo degli stessi che verranno impiegati per altro servizio utile per l'Amministrazione.

ART.14 – REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento , e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.9 nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato , fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART.15 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

Le tariffe per l'utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite con atto di Giunta Comunale.

ART. 16 - AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

TITOLO III°

Criteri Generali Per Gestione Impianti Sportivi

ART.17 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

Ai fini della gestione indiretta , gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale.

ART. 18 - GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale (nel quale gruppo rientrano gli impianti sportivi minori) può essere concessa a Federazioni Sportive , Enti di promozione sportiva , Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro , che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura,
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ,
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico- finanziario.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto:

i criteri con cui assegnare le concessioni , tenendo conto delle seguenti priorità:

- società che svolgono attività per disabili ;
- società che svolgono attività giovanile;
- società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

La individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario , con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);

La durata della concessione.

La durata della concessione è di norma triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

ART.19 -GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale (nel quale gruppo sono compresi gli impianti di rilevanza cittadina), viene lasciata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente o in deroga alle procedure di evidenza pubblica, stipulando convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale che prevedano la stabilizzazione di lavoratori L.S.U. – L.P.U., della cosiddetta platea storica, in progetti di lavori di Pubblica Utilità.

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi ove specificatamente indicate in convenzione;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario (piccola manutenzione).

Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:

- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

ART. 20 - CONTABILITA' E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo (salvo diversa indicazione inserita in convenzione).

ART. 21 - REVOCA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli art. 21 e 22 sono revocate dalla A.C. quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- i pagamenti delle utenze (nel caso siano a carico del gestore) sia effettuato dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi.

ART. 22 - CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE, ANCHE IN AMPLIAMENTO, E PER LA GESTIONE

Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

La durata della convenzione può essere prorogata per tempi più lunghi a fronte di investimenti da parte della società sportiva che gestisce l'impianto, per investimenti strutturali che prevedano la stipula di mutui, ovviamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV Tariffe

ART. 23 - DETERMINAZIONE TARIFFE.

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Municipale in occasione della approvazione del Bilancio preventivo.

Le tariffe possono essere:

orarie (ad es. per gli allenamenti);

a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);

a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro .

Sono esenti dal pagamento delle tariffe le associazioni e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che si convenzionano con il Comune.

Sono altresì esenti dal pagamento della tariffa d'uso le manifestazioni sportive organizzate dalle scuole locali per iniziative sovracomunali;

Per le manifestazioni sportive ed extrasportive aventi carattere di eccezionalità, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città, la Giunta Comunale potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente.

ART. 24 - MODALITA' DI PAGAMENTO.

Il mancato pagamento delle tariffe indicate nel precedente art. 23 è causa di revoca immediata della concessione in uso.

Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario, negli altri casi al Comune.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e/o fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.

Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi , le società , gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli , sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.

Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti , feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

A garanzia dei pagamenti il concessionario , o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione .

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART.25 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole elementari e medie che ne facciano richiesta , limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana (compatibilmente con gli orari di utilizzo da parte di altri utenti).

TITOLO V

Disposizioni Transitorie e Finali

ART. 26 – RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento , si rinvia :

- al T.U.E.L. approvato con D.L.gs.n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla L. 517/77 e 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla L.23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- al D. Lgs 28/02/2000 n. 81 in materia di stabilizzazione di lavoratori L.S.U. – L.P.U.
- alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;

- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica , fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

ART. 27 - NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite, se esistenti.

E' facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.